

SCHEMA RIEPILOGATIVO
Deliberazione 16 settembre 2015 Albo Gestori Ambientali

ART. 1 - "Iscrizioni nella categoria 5"

Viene specificato che l'impresa autorizzata al trasporto conto terzi, munita di veicoli immatricolati all'uso di terzi che intende iscriversi alla categoria 5 dell'Albo Gestori Ambientali può, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da se stessa e da terzi, anche:

- a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da se stessa e da terzi;
- b) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente;
- c) i RAEE, di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti di quanto disposto dagli articoli 2 e 6 del DM. 65/2010. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportata, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: "con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010".

Sempre nel medesimo articolo viene altresì previsto che l'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio (o presi in locazione per uso proprio ex art. 84 del Codice della Strada), che intende iscriversi nella categoria 5 (fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 298/74), può essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi da se stessa prodotti, anche:

- a) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente;
- b) i RAEE di cui alla categoria 3-bis a condizione che l'impresa svolga anche l'attività di distributore di AEE o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica di cui al DM. 65/2010. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportato, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: "con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010"

ART. 2 - "Iscrizioni nella categoria 4"

Viene invece previsto che l'impresa autorizzata al trasporto conto terzi, munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 dell'Albo Gestori Ambientali può, compatibilmente con la struttura tecnica e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da se stessa e da terzi, anche:

- a) i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l'impresa risulti essere produttore iniziale;
- b) i RAEE, di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti di quanto disposto dagli articoli 2 e 6 del DM. n. 65/10. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportato, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: "con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010".

Sempre nel medesimo articolo viene altresì previsto che l'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio (o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'articolo 84 del Codice della Strada), che intende iscriversi nella categoria 4 (fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 298/74), può essere iscritta per trasportare anche:

- a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente;
- b) i rifiuti speciali non pericolosi di cui l'impresa risulti essere nuovo produttore;
- c) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l'impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
- d) i RAEE di cui alla categoria 3-bis a condizione che l'impresa svolga anche l'attività di distributore di AEE o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica di cui al DM n. 65/10. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportata, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: "con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010".